



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dichiarazione annuale e calcolo del plafond da utilizzare

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

Sistema doganale e compliance

Scopri di più

[In un precedente contributo](#) abbiamo visto come il controllo del plafond utilizzato nel 2023, impone delle **verifiche** che vanno al di là di quanto si deve semplicemente inserire nel rigo VF17 della dichiarazione annuale Iva, prendendo semplicemente i **dati emergenti dalla contabilità**. In sostanza, il modello dichiarativo non evidenzia tutte le sfaccettature delle **operazioni non soggette ad Iva in presenza di plafond**.

Se queste “mancanze” del modello Iva si riflettono sul dato del plafond utilizzato lo scorso anno, da inserire nel rigo VF17, le stesse si riflettono in misura ancora maggiore sui **dati che emergono dal rigo VE30** della dichiarazione, che è quello che dovrebbe dirci **quanto plafond è spendibile nel corrente anno**.

Il rigo **VE30** è composto di 5 campi, di cui quattro sono dei “sotto-campi” che servono per spartire il valore complessivo del rigo nelle quattro categorie di operazioni che formano **plafond**:

- le **esportazioni**;
- le **cessioni intracomunitarie**;
- le **cessioni verso San Marino**;
- le **operazioni assimilate**.

Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			
				1	,00
	VE30	2	Esportazioni	3	Cessioni intracomunitarie
			,00		,00
		4	Cessioni verso San Marino	5	Operazioni assimilate
			,00		,00

Ovviamente, nel mondo informatico, tali campi vengono **compilati automaticamente** dal



software in funzione dei vari codici Iva che sono stati utilizzati nell'emissione delle fatture in corso d'anno. Se, quindi, in corso d'anno si fossero fatturate come esportazioni delle **cessioni a viaggiatori extracomunitari** (ex [articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972](#)) o delle **cessioni di beni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale** – da fatturare con l'[articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972](#), se relative a **merci che sono partite dall'estero** – chiaramente tali operazioni confluirebbero erroneamente nel **rigo VE30** e si sarebbe, quindi, convinti di avere un **plafond disponibile maggiore di quello reale**. In questo senso, un **primo controllo** che potrebbe essere fatto – magari a campione – sarebbe quello di **verificare le fatture per esportazioni**, e verificare che **non si nascondano operazioni che esportazioni non sono**; in questa categoria, rientrano, ad esempio, le **esportazioni doganali non Iva**, cioè operazioni per le quali **c'è una bolla doganale, ma non c'è il trasferimento di proprietà tra due soggetti**. I casi potrebbero essere quelli di **beni strumentali inviati fuori dalla Ue per esigenze dell'impresa o di beni inviati per essere lavorati**, nei quali la **procedura corretta è quella di emettere** – ai soli fini dell'espletamento delle operazioni doganali – un **documento che valorizzi i beni** (fattura pro-forma, lista valorizzata) e non certamente una **fattura a sé stessi o al lavorante**.

Fatto eventualmente questo primo controllo, il successivo potrebbero essere quello di **controllare se nel campo 2 è confluito anche il valore di esportazioni gratuite**. Per le stesse, è prassi emettere una **fattura non imponibile al cliente**, avvertendolo che la fattura non è da pagare, ma **tali operazioni non concorrono a formare il plafond**.

Un terzo controllo da suggerire è quello di verificare nel campo 5, dedicato alle altre operazioni assimilate alle esportazioni, **l'eventuale presenza di operazioni fatturate con il titolo di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8-bis o 9**. Tali operazioni, infatti, formano plafond, solo se sono **effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa**; pertanto, una eventuale fatturazione occasionale di tali operazioni **non concorre alla formazione del plafond**.

Ulteriore controllo, con riferimento al campo 3, legato alle cessioni intracomunitarie, è **l'eventuale presenza di "cessioni a sé stessi" per i soggetti che sono identificati in altro Paese UE**. Errore comune è quello di fatturare la cessione a sé stessi a **valore corrente delle merci**, mentre **la normativa prevede** che la base imponibile di tali operazioni sia **il costo**. Se, ad esempio, una impresa che produce scarpe è identificata in Francia, dove ha un deposito dal quale serve i clienti francesi, ai quali vende le scarpe ad euro 200 il paio, quando invia le scarpe dalla fabbrica italiana al deposito francese deve **emettere fattura** non imponibile dalla partita Iva italiana a quella francese non per euro 200 il paio, ma **per il minore costo di produzione**.

Il modello dichiarativo Iva, poi, **non evidenzia se una parte del plafond che emerge dal rigo VE30 è vincolato**, ovvero **spendibile solo per acquistare merci** che devono essere esportate nei **sei mesi successivi**. Tale plafond ha il vincolo quando l'operazione di vendita (che ha generato il plafond) è stata **preceduta da un acquisto**, con **spedizione diretta dal fornitore al cliente**; in sostanza, **il plafond vincolato lo hanno gli intermediari di operazioni triangolari**. In questo caso, il suggerimento è quello di **controllare eventuali acquisti non imponibili**, a norma dell'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 58, D.L. 331/1993](#) e gli **acquisti intracomunitari**.



integrità senza Iva, ai sensi dell'[**articolo 40, D.L. 331/1993**](#).

Fatti tali controlli, ricordiamo che, nel corso dell'anno, si dovranno **monitorare ulteriori situazioni** (o utilizzare il plafond con "buon senso"), tenendo conto che lo stesso **potrebbe diminuire in corso d'anno**, qualora lo stesso sia stato formato con **fatture di acconto relative a merce che poi non è uscita**, fatture non imponibili ex [**articolo 8, comma 1, Lett. b\), D.P.R. 633/1972**](#), per le quali, poi, si sia dovuto regolarizzare con Iva la mancata uscita, o la **concessione di sconti su operazioni che hanno concorso a formare il plafond**. In tutte queste circostanze, dove **viene meno il titolo di non imponibilità o l'importo**, quello che diminuisce è **il plafond dell'anno in cui si è registrata l'operazione originaria**, e non quello dell'anno in cui si è verificato l'evento.